

CONVENZIONE EX ART. 5 LEGGE 30 MARZO 2001, N. 152.

tra

PATRONATO S.I.A.S.

Servizio Italiano Assistenza Sociale per i servizi sociali dei lavoratori

con sede in Roma, Via Luigi Luzzatti n. 13/A, C.F. 80061070589, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Avv. Guglielmo Borri, nato ad Arezzo il 23.01.1963, C.F. BRRGLL63A23A390N

e

FE.S.I.C.A. – Federazione Sindacale Industria Commercio e Artigianato

con sede in Roma, Piazza di Villa Carpegna n. 58, C.F. 05968071000, nella persona del Segretario Generale Sig. Bruno Mariani, nato a Roma (RM) il 16.04.1954, C.F. MRNBKN54D16H501H

Premesso

che l'attività di patronato e di assistenza sociale è regolata dalla legge 30.3.2001 n. 152;

che, ai sensi dell'art. 5 della legge citata, le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito;

che a tal fine deve essere sottoscritta apposita convenzione da notificarsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

che il Patronato S.I.A.S., promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori, è un ente di patronato già costituito che opera in base alle norme della legge 30.3.2001 n. 152, delle disposizioni attuazione, nonché secondo la disciplina del proprio Statuto approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

che la FE.S.I.C.A. opera sulla base di quanto previsto nel suo statuto, allegato alla presente Convenzione,

che la FE.S.I.C.A. intende avvalersi dei servizi resi dal Patronato S.I.A.S., ai sensi dell'art. 5 della legge 30.3.2001 n. 152;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

per i servizi di patrocinio e di assistenza sociale in favore dei propri iscritti la FE.S.I.C.A. si avvale dell'organizzazione e delle strutture territoriali del Patronato S.I.A.S.;

il Patronato S.I.A.S., nel rispetto dei vincoli legislativi, regolamentari e statutari richiamati in premessa, svolgerà attività di patrocinio nei confronti dei cittadini italiani o stranieri iscritti alla FE.S.I.C.A.;

per l'attività di assistenza e tutela sarà rilasciato in favore del Patronato S.I.A.S. regolare mandato di assistenza da parte degli interessati, redatto in conformità alle disposizioni ministeriali, e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali;

il Patronato S.I.A.S. fornirà i servizi di cui al mandato finalizzati al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse, nonché in materia di previdenza

complementare, ed altresì attività di assistenza per il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale;

le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate, salve le eccezioni di legge, a titolo gratuito;

il Patronato S.I.A.S. presterà ogni altro tipo di consulenza e di servizio previsti dalla legge 152/01 con le stesse modalità ed alle stesse condizioni previste per i propri utenti;

l'attività di assistenza in sede giudiziaria è esercitata in favore delle persone inviate dalla F.E.S.I.C.A., purchè consenzienti, secondo le norme ed alle condizioni di cui all'art. 9 della legge 152/01. La partecipazione alle spese sarà la medesima prevista per gli utenti del Patronato S.I.A.S., nel rispetto dei vincoli di legge e secondo le tariffe previste nelle convenzioni stipulate dal Patronato S.I.A.S. con i propri legali. L'esame e la verifica della sussistenza delle condizioni per la proponibilità dei ricorsi in sede giudiziaria spetta ai legali convenzionati col Patronato S.I.A.S. secondo le disposizioni dell'art. 9 citato;

il Patronato S.I.A.S. porterà a conoscenza delle proprie strutture i contenuti della presente convenzione e comunicherà ai propri associati ed alle proprie strutture i contenuti della medesima;

ogni questione relativa alla applicazione pratica della presente convenzione, specificatamente tra le parti contraenti, sarà discussa e risolta tra le parti medesime, nel rispetto dei vincoli operativi citati in premessa. In caso di contestazioni o controversie le parti espressamente concordano che la relativa risoluzione avvenga mediante arbitrato irrituale di definizione o composizione amichevole, conciliativa o transattiva della questione.

La presente convenzione entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In qualsiasi momento le parti contraenti potranno recedere con un preavviso di mesi sei.

Roma, 29 ottobre 2018

Letto, confermato, sottoscritto.

FE.S.I.C.A.
Il Segretario Generale
(Bruno Mariani)
Bruno Mariani

Patronato S.I.A.S.
Il Presidente
(Guglielmo Berni)
Guglielmo Berni